



**Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado, a.s. 2018/2019
Prime indicazioni operative**

Commento a cura di Agostino Miele

Parte generale

Il 1° settembre 2018, sono entrate in vigore le disposizioni del D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 relative all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate dalla legge n. 108 del 21 settembre 2018 – (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*). Il MIUR ha inoltre emanato la circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018 avente per oggetto "*Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative*". Tali disposizioni hanno introdotto diverse novità relative all'esame di stato del secondo ciclo di istruzione. Vediamole.

➤ **Commissione d'esame.**

La Commissione d'esame è costituita da: **tre membri interni; tre membri esterni; un presidente esterno.**

➤ **Documento del Consiglio di classe (15 maggio 2018)**

Rimangono valide le disposizioni relative alla redazione del documento del Consiglio di classe, ove vengono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Di tale documento tiene conto la commissione nell'espletamento dei lavori.

➤ **Ammissione dei Candidati interni.**

L'ammissione all'esame è disposta dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Sono ammessi all'esame gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dal DP.R n. 122/2009. Le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi; ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove INVALSI e lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali

requisiti sono stati prorogati all'anno scolastico 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

➤ **Abbreviazione per merito.**

In base alla normativa vigente possono essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato gli alunni delle classi quarte che possiedono i seguenti requisiti:

- aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento;
- aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II[^] e III[^]);
- non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II[^] e III[^]).

➤ **Ammissione dei candidati esterni.**

In base alla normativa vigente sono ammessi a sostenere l'esame di stato, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

La partecipazione alle prove INVALSI e lo svolgimento di attività assimilabili all'Alternanza scuola-lavoro, già previsti dal D.lgs. 62/2017 come requisito di ammissione, sono stati prorogati all'anno scolastico 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

➤ **Attribuzione del credito scolastico.**

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato. Gli studenti delle classi quinte usciranno dagli scrutini finali con un credito finale che oscillerà tra un minimo di ventidue crediti scolastici su quaranta ad un massimo di quaranta su quaranta. Per il credito della classe quinta, (cfr. allegato A del D.lgs. 62/2017), si potranno avere da un minimo di 7 crediti scolastici ad un massimo di quindici; per i due anni precedenti, terza e quarta secondaria di II grado, a cui è stato già assegnato un punteggio in venticinquesimi, è stata creata una tabella di conversione. La conversione del credito scolastico conseguito nel terzo e quarto anno di corso è effettuata non più tardi degli scrutini intermedi (del nuovo punteggio si dà comunicazione alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie). Si riportano di seguito le varie tabelle da utilizzare per l'assegnazione dei crediti, da effettuare in sede di scrutinio finale.

Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2)

Tabella Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9

6	10
7	11
8	12

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto anno.

Il credito scolastico ai candidati esterni è assegnato sulla base della stessa tabella A che permette l'attribuzione del credito agli alunni interni. L'attribuzione del credito è di competenza del consiglio della classe davanti al quale i candidati esterni sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

➤ **Le prove di esame.**

Le prove di esame consistono in due prove scritte e in un colloquio.

- La prima prova scritta, di italiano, servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Le tipologie di prova saranno:

- tipologia A (due tracce) - analisi del testo. Per l'analisi del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori saranno due, anziché uno come accadeva fino ad ora. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall'Unità d'Italia a oggi
 - tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo. L'analisi e produzione di un testo argomentativo proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l'interpretazione seguita da una riflessione dello studente.
 - tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La tipologia C proporrà problematiche vicine all'orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.
- La seconda prova scritta riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Lo scopo della **seconda prova d'esame** (D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) è quello: *“di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese*

dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo".

Saranno previste griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa, sia per prova di italiano, sia per la seconda prova scritta.

- L'esame orale di maturità servirà ad accertare:
 - il raggiungimento delle competenze richieste dal percorso di studi;
 - le capacità di esporre e di discutere di un argomento in maniera approfondita;
 - di essere in grado di descrivere le attività eseguite nell'Alternanza scuola lavoro.

➤ **Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento.**

- Studentesse e studenti con disabilità.

Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs. 62/2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe predispone una o più prove differenziate. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

- Studentesse e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Le studentesse e gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs. 62/2017, sulla base del Piano Didattico Personalizzato. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

➤ **Il punteggio finale.**

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico. Il punteggio sarà così distribuito:

Credito scolastico	Massimo 40 punti
Prima prova scritta	Massimo 20 punti
Seconda prova scritta	Massimo 20 punti
Colloquio	Massimo 20 punti

Il punteggio minimo per superare l'esame resta fissato in sessanta punti. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti.

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della integrazione del punteggio, a condizione che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

➤ **Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente**

Superato l'Esame di Stato, ai candidati viene rilasciato il diploma con allegato il curriculum dello studente.

Il diploma attesta l'indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto.

Il curriculum riporta la carriera scolastica dell'alunno: dalle discipline studiate ai livelli di apprendimento conseguiti nella prova INVALSI, dalle competenze in lingua inglese alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte.

Il modello di diploma e di curriculum saranno definiti dal succitato decreto MIUR, da pubblicare entro il mese di marzo.

LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE (Circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018)

Il D.lgs. n. 62/2017 fissa in modo puntuale i passaggi volti all'applicazione delle nuove norme. In particolare, si segnala:

- il decreto ministeriale che definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio, come previsto dall'art. 17, comma 7;
- l'ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami preliminari, ai sensi dell'art. 12, comma 4. L'ordinanza sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni;
- il decreto ministeriale che adotta, ai sensi dell'art. 21, i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente. Tale decreto sarà emanato entro il mese di marzo.

Inoltre, specifiche indicazioni verranno fornite entro il mese di gennaio alle Commissioni d'esame operanti negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, tenuto conto che la seconda prova avrà carattere pratico e che parte di essa dovrà essere predisposta dalla stessa commissione, in coerenza con la specificità del PTOF, come previsto dall'art.17, comma 8.

Allegati

- D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017
- Legge n. 108/2018 del 21 settembre 2018
- Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018